

Sommario:

1. PUBBLICATO IN G.U. IL NUOVO CODICE SULLA CRISI DI IMPRESA
2. FOCUS: LA DENUNZIA PER GRAVI IRREGOLARITÀ EX ART. 2409 C.C.
3. NOVITA' IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI AI FINI TRIBUTARI
4. IL CROWDFUNDING IN ITALIA

1. PUBBLICATO IN G.U. IL NUOVO CODICE SULLA CRISI DI IMPRESA

È stato pubblicato sul S.O. n. 6/L alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 il d.l. 12 gennaio 2019, n. 14, di attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, che introduce il nuovo codice sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza, allegato alla presente newsletter.

Alcuni temi, di maggiore interesse e che entreranno in vigore a breve, saranno analizzati nei prossimi paragrafi.

Modifiche al codice civile

La rubrica dell'art. 2086 c.c., intitolata "Direzione e gerarchia nell'impresa", è sostituita con il titolo "Gestione dell'impresa".

Per far emergere tempestivamente la situazione di crisi, la riforma ha modificato la norma, stabilendo che l'imprenditore che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste ha il dovere:

- a) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- b) di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

BOLOGNA

Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

GALLIPOLI

Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@lbtstudio.it

TORINO

Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

Vengono altresì modificati gli artt. 2257, 2380- *bis*, 2409- *novies*, 2475 e 2475 c.c. poiché vengono estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall'art. 2086, comma 2, c.c..

Novità per amministratori e sindaci

Il nuovo Codice entrerà in vigore a partire dal 15 agosto 2020, ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entreranno in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 14 febbraio 2019.

Le regole per amministratori e sindaci, quindi, saranno effettive dal 16 marzo 2019.

A partire da questa data gli amministratori delle società dovranno adoperarsi per istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Tale assetto dovrà consentire all'organo amministrativo di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento (in prima battuta il procedimento di composizione assistita dall'Ocri, e ad altri strumenti concorsuali in seconda istanza) per tentare il superamento della crisi.

Per quanto concerne specificamente gli amministratori di s.r.l., la novità riguarda la possibilità di rispondere verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale; viene inoltre chiarito che la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esperimento dell'azione da parte dei creditori.

Il novellato art. 2477 c.c. rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore nel caso in cui la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 2 milioni di euro;

BOLOGNA

Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

GALLIPOLI

Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@lfbstudio.it

TORINO

Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni per ammontare pari o superiore a 2 milioni di euro;

3) siano di numero uguale o superiore a 10 i dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La disposizione prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore possa essere richiesta al Tribunale nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese

I sindaci e revisori avranno quindi uno specifico obbligo di attivazione nei casi di esistenza di fondati indizi di crisi, per attivare la procedura d'allerta prima nei confronti del c.d.a. e, nel caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ocri.

I sindaci, peraltro, nel caso di gravi irregolarità degli amministratori, potranno richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario, ex art. 2409 c.c. (v. *focus* nel paragrafo successivo). Ai sensi dell'art. 37 del nuovo codice della crisi, essi potranno anche chiedere espressamente la liquidazione giudiziale della società.

Nel caso in cui amministratori, sindaci e revisori non si sono tempestivamente attivati al sopravvenire di una causa di liquidazione per chiedere lo scioglimento della società allo scopo di preservare il valore del patrimonio sociale, il nuovo art. 2486 c.c. chiarisce le modalità di quantificazione del danno.

Il danno risarcibile, fatta salva la prova di un diverso ammontare, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o, in caso di procedura concorsuale, alla data di apertura della procedura) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Scioglimento della società

L'art. 2484, comma 1, c.c. viene integrato con il numero 7-*bis*, in forza del quale costituisce specifica causa di scioglimento della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata anche l'apertura della liquidazione giudiziale.

BOLOGNA

Valerio Corrente

Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini

Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo

Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni

Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

GALLIPOLI

Alfonso Lovagnini

Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@ltbstudio.it

TORINO

Enrico Corsano

Avvocato
enricorsano@gmail.com

2. FOCUS: LA DENUNZIA PER GRAVI IRREGOLARITÀ EX ART. 2409 C.C.

Il ricorso all'azione di cui all'art. 2409 c.c. innesta un procedimento camerale di volontaria giurisdizione a contenuto para-cautelare (v. Trib. Milano 26 ottobre 2016), apprezzabile per una maggiore immediatezza (si tratta di un rito che si conclude con l'eventuale reclamo in Corte d'appello e non prevede il ricorso in Cassazione), costi più contenuti, e per una certa ampiezza consentita nella configurazione dei presupposti di ammissibilità e di accoglimento, essendo sufficiente la presenza di un "sospetto" perché si attivi un intervento del Tribunale.

Come tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, il Tribunale non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati, per la particolare fattispecie di cui ci si occupa, a supplire l'inerzia o lo stallo degli organi sociali.

È evidente come un l'art. 2409 c.c., quindi, potrebbe risultare di grande *appeal* per tutelare gli interessi dei soci di minoranza (visto che la legittimazione attiva spetta ai soci che rappresentino il decimo del capitale sociale nelle società chiuse e il ventesimo nelle società aperte, oltre che, ovviamente, alla maggioranza o alla totalità del capitale sociale), offrendo uno strumento alternativo all'arbitrato.

3. NOVITA' IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI AI FINI TRIBUTARI

L'art. 1, comma 1084 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità per il 2019) ha stabilito che l'art. 1, comma 87 della l. 30 dicembre 2017 n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro, il quale dispone che l'attività di riqualificazione dell'Agenzia delle Entrate deve essere svolta avendo riguardo unicamente agli elementi contenuti nell'atto portato alla registrazione, prescindendo da eventuali correlazioni di questo con altri atti.

BOLOGNA

Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

GALLIPOLI

Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@lfbstudio.it

TORINO

Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

La disposizione è apprezzabile per aver risolto definitivamente quell'orientamento giurisprudenziale, successivo alla promulgazione della precedente legge di stabilità, che attribuiva all'art. 1 della l. 205/2007 una natura innovativa, e non interpretativa, riconoscendogli quindi un effetto irretroattivo e, di fatto, affermando l'assoggettamento all'imposta di registro a tutti quegli atti antecedenti alla data della sua entrata in vigore (V. 26 gennaio 2018, n. 2007, 23 febbraio 2018, n. 4407, 8 giugno 2018, ord. n. 14999).

Sotto il profilo sostanziale, ne deriva che l'attività interpretativa degli Uffici tributari dovrà riguardare il singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).

È evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, numero 212.

4. ALCUNI DATI SUL CROWDFUNDING IN ITALIA

Il Politecnico di Milano ha pubblicato il 3° Report italiano sul CrowdInvesting, reperibile qui: <http://www.osservatoriocrowdfunding.it>

I dati possono risultare utili anche alla luce della recente possibilità, per le PMI s.r.l., di accedere all'*equity crowdfunding* in forza del recente Regolamento Consob che ha formalizzato l'entrata in vigore delle regole introdotte con il d.l. 50/2017 con cui è stata estesa a tutte le piccole e medie imprese italiane, e non solo più alle start-up e alle Pmi innovative, la possibilità di raccogliere capitali di rischio sul web grazie al finanziamento collettivo.

BOLOGNA

Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

GALLIPOLI

Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@itbstudio.it

TORINO

Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

Considerando che circa il 90% delle s.r.l. italiane ha i requisiti per rientrare nella definizione di PMI (società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro), è del tutto evidente che il *crowdfunding* può diventare una valida alternativa (suppletiva) ai tradizionali strumenti di reperimento di risorse finanziarie per le imprese.

L'Equity Crowdfunding in Italia: i numeri / Equity crowdfunding in Italy: statistics

Portali autorizzati **32** di cui: gestori 'autorizzati': **30** gestori 'di diritto': **2**
Authorized web portals

Offerte pubblicate **329** di cui: chiuse con successo: **209 (70,8%)** chiuse senza successo: **86 (29,2%)**
Offerings of which: successful: of which: not successful:

attualmente in fase di raccolta: **34**
of which: offering still open:

Offerte promosse da **250** start-up innovative, **28** PMI innovative, **4** veicolo investimento, **20** altre PMI (*)
Campaigns promoted by innovative startups, innovative SMEs investment vehicles other SMEs

(*) Vi sono casi di imprese che hanno promosso più campagne in periodi successivi

Target medio di raccolta: € 209.466 **Quota media del capitale di rischio offerto: 11,68%**
Average fundraising target: Average fraction of equity capital offered:




Per i soli progetti chiusi con successo: Percentuale media di raggiungimento del target: 187,3% ()**
For successful projects only: Average % between raised money and target funding:

Numero medio di finanziatori per ogni campagna: 74,9
Average number of investors per campaign:

(**) in alcuni casi si prevedeva la possibilità di chiudere con successo l'offerta anche con importi inferiori al "target", che viene definito come l'obiettivo di raccolta dichiarato all'inizio della campagna nel materiale informativo messo a disposizione

Per i soli progetti chiusi senza successo: Percentuale media di raggiungimento del target: 17,8%
For unsuccessful projects only: Average % between committed money and target funding

Capitale di rischio totale raccolto dall'avvio della legge: € 58.644.515
Total equity capital raised up to now:



HIT PARADE:
GLASSTOPOWER(2): € 2,25M
BAIA BLU CAPITAL: € 1,48M
WYNWOOD 9 IT.: € 1,41M
SD CAPITAL: € 1,27M
SOISY: € 1,25M
WINELIVERY(3): € 1,21M
AD CASA: € 1,21M
CLUB ITALIA INV.2: € 1,2M
SYNBIOTEC: € 1,0M

Update: 9-Feb-19 Nota metodologica: i dati si riferiscono ai portali di equity crowdfunding autorizzati da CONSOB. La media della percentuale del capitale offerto esclude i progetti immobiliari e dei veicoli di investimento senza attività operativa. Il capitale raccolto si intende acquisito solo in caso di chiusura della campagna con successo. Le campagne vengono associate a un anno in funzione della data di chiusura e quelle in pre-adesione non sono considerate in quanto non vincolanti © 2019

Fonte: <http://www.osservatoriocrowdinvesting.it>

BOLOGNA

Valerio Corrente
 Avvocato
 v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
 Avvocato
 bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
 Avvocato
 avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
 Dottore in
 Giurisprudenza
 luca.cenni26@icloud.com

GALLIPOLI

Alfonso Lovagnini
 Commercialista e
 Revisore dei Conti
 a.lovagnini@itbstudio.it

TORINO

Enrico Corsano
 Avvocato
 enricorsano@gmail.com